

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1868

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUERINI, DONZELLI, ROSATO, ANGELO ROSSI

Disposizioni per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, compresi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista

Presentata il 14 maggio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge riprende, con alcuni aggiornamenti, il testo unificato approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati il 10 marzo 2022 sulla base delle proposte di legge presentate nel corso della XVIII legislatura (Atti Camera nn. 243 e 3357) e successivamente sottoposto all'esame dell'Assemblea per la discussione sulle linee generali, senza essere tuttavia mai sottoposto al voto dell'Aula. La proposta di legge è volta all'introduzione di una serie di misure, interventi e programmi per la prevenzione di fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, ivi compresi i fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

In particolare le disposizioni previste sono intese a: prevenire i fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita

in sede UE, compresi quelli di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista; favorire la deradicalizzazione e il disimpegno, ferme restando le garanzie fondamentali di libertà religiosa e nel rispetto dei principi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano; favorire il recupero in termini di integrazione (sociale, culturale, lavorativa) dei soggetti coinvolti (siano essi italiani o stranieri residenti in Italia).

L'articolo 1 indica in primo luogo le finalità del provvedimento che, come già anticipato, riguardano la prevenzione di fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita dalla comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313 definitivo « Reclutamento per attività terroristiche – Affrontare i fattori che contribuiscono alla radicalizzazione violenta ».

La disposizione tiene altresì in debito conto la risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), prevedendo l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni ever-sivi di radicalizzazione violenta, comprendendo espressamente nel testo i fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo di matrice jihadista.

Il comma 2 reca le definizioni di radicalizzazione violenta nonché di radicalizzazione di matrice jihadista, che aiutano a delimitare l'oggetto del provvedimento. In particolare si intende: *a)* per « radicalizzazione violenta » il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo. Tale è la definizione contenuta, come ricordato, nella citata comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313 definitivo; *b)* per « radicalizzazione di matrice jihadista » il fenomeno delle persone che, anche in mancanza di uno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del *web* e dei *social network*.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'interno, il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD). Rispetto al testo approvato in sede referente nella precedente legislatura si definisce con legge il numero dei rappresentanti per ciascun ente e si aggiunge l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) tra i soggetti rappresentati. In particolare si prevede la presenza di un rappresentante ciascuno per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'AISI, per i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della salute, per il Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano nonché di cinque soggetti individuati tra qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni

che siano attivi nella realizzazione in Italia di progetti e iniziative finalizzati, in coerenza con i principi della Costituzione, a promuovere l'integrazione culturale e sociale e la tolleranza religiosa.

Il comma 3 stabilisce le cause di impedimento della nomina, mentre il comma 4 dispone la gratuità della partecipazione al CRAD. Il comma 5 prevede che il CRAD elabori annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, che definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare per le finalità di cui all'articolo 1. Tale Piano deve essere approvato dal Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR). La disposizione stabilisce inoltre che il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individui le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse nonché la quota dei fondi europei destinati al *Radicalisation Awareness Network* (RAN), da impiegare nelle attività previste dal Piano strategico nazionale. Si dispone quindi lo stanziamento annuale di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2025 per l'istituzione di un apposito numero verde.

Il comma 6 dispone quindi che il CRAD, con il Piano strategico nazionale, promuova la condivisione dei principi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri principi fondamentali della Costituzione, il dialogo interreligioso e interculturale nonché il contrasto di ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone. Al CRAD è inoltre affidato il potere di segnalare all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi o le pratiche di discriminazione dei quali abbia avuto notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti.

Ai sensi del comma 7, il CRAD, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di monitoraggio dei feno-

meni di radicalizzazione svolta dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle prefetture.

L'articolo 3 prevede l'istituzione dei Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR) presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione, al fine di dare attuazione concreta al Piano strategico nazionale. Tali Centri sono tenuti a presentare al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano con cadenza annuale. I CCR sono presieduti dal prefetto o da un suo delegato e sono composti, in maniera in gran parte speculare a quanto previsto per il CRAD, da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni che siano attivi nella realizzazione di progetti e iniziative finalizzati, in coerenza con i principi della Costituzione, a promuovere l'integrazione culturale e sociale e la tolleranza religiosa in ambito regionale, delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Sono stabilite inoltre disposizioni riguardo alla gratuità dell'incarico (comma 2) e alle cause di impedimento alla nomina (comma 3).

Il comma 4 attribuisce al prefetto del capoluogo di regione, con proprio provvedimento, il potere di disciplinare la composizione e le modalità di funzionamento del CCR, anche in relazione all'esigenza di assicurare un costante raccordo informativo con le altre prefetture-uffici territoriali del Governo della regione. Ai sensi del comma 5 lo stesso prefetto adotterà altresì tutte le iniziative volte a raccordare le attività finalizzate all'attuazione del Piano strategico nazionale con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica, in coerenza con quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il comma 6 attribuisce anche ai CCR il potere di segnalare all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le pratiche di radicalizzazione.

L'articolo 4 disciplina il controllo parlamentare sull'attuazione della legge. A differenza di quanto statuito dalle proposte di legge presentate nelle precedenti legislature, non si dispone l'istituzione di un nuovo organismo parlamentare, bensì si prevede, anche in ragione degli evidenti profili di sicurezza nazionale e, in coerenza con la stessa composizione del CRAD, l'attribuzione delle funzioni di controllo al COPASIR, che potrà svolgere le opportune attività conoscitive attraverso audizioni dei soggetti interessati.

L'articolo 5 stabilisce che, nell'ambito della relazione annuale sull'attività svolta, il COPASIR riferisca altresì sull'attività svolta ai sensi della presente legge e possa formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Ai sensi del comma 2, il COPASIR può altresì trasmettere alle Camere, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti. Il comma 3 dispone infine che, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Governo trasmetta alle Camere e al COPASIR una relazione, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate e sui risultati ottenuti in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, compresi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

L'articolo 6 disciplina l'attività di formazione specialistica del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone o private della libertà personale e dei garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale. In particolare si dispone che essa preveda, secondo modalità individuate dalle amministrazioni competenti, anche in coerenza con il Piano strategico, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso utili a promuovere il disimpegno nonché a prevenire i fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta. Il comma 2 stabilisce che per tali

attività sia autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2025.

L'articolo 7 individua una serie di interventi in ambito scolastico. In primo luogo, si prevede che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura propone al Ministro dell'istruzione e del merito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza approfondita della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo e il principio supremo della laicità dello Stato nonché a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. L'Osservatorio elabora le predette linee guida e definisce le azioni conseguenti, tenuto conto del Piano strategico nazionale. Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e sono comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche. Esse sono periodicamente aggiornate, anche sulla base delle risultanze delle attività svolte.

L'Osservatorio nazionale svolge, con cadenza annuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche in attuazione delle suddette linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, evidenziando, in particolare, gli eventuali episodi di criticità che si sono riscontrati nel corso dell'anno, così come i risultati raggiunti. Il comma 4 dispone, inoltre, che le reti di scuole possano stipulare, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie presenti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative secondo linee guida che sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Al contempo, il comma 5 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il Piano nazionale di formazione dei docenti preveda anche l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei diri-

genti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale.

L'articolo 8 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2025 e di 5 milioni di euro per il 2026 a favore del Ministero dell'università e della ricerca per finanziare progetti per la formazione universitaria e *post*-universitaria di figure professionali specializzate nella promozione del disimpegno nonché nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione, previsti ed organizzati da accordi di cooperazione fra università italiane e università dei Paesi aderenti all'organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia abbia stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

L'articolo 9 stabilisce che, al fine di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso nonché di promuovere il disimpegno e di contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Piano strategico nazionale possa altresì prevedere progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere, nonché l'adesione ad analoghe campagne promosse dalle istituzioni internazionali.

Per le medesime finalità è previsto che la società RAI-Radiotelevisione italiana spa, in qualità di concessionaria del servizio pubblico, realizzi una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana, araba e nelle altre lingue che si rileveranno utili per il contrasto alla radicalizzazione di matrice jihadista.

Le modalità operative sono da definire nel contratto di servizio, nel limite delle risorse disponibili.

Il comma 3 stabilisce che il Piano strategico nazionale possa comprendere, altresì, la promozione di attività di comunicazione in collaborazione con altri soggetti,

pubblici o privati, nonché sinergie tra i media nazionali volte, in particolare, a diffondere la cultura del pluralismo e il dialogo interreligioso e interculturale, a promuovere il principio dell'eguaglianza di genere e il contrasto delle discriminazioni di origine religiosa, tra cui l'islamofobia.

L'articolo 10 dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e poi con cadenza annuale, l'adozione di un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero, in coerenza con il Piano strategico nazionale.

Il piano è adottato con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il CRAD e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Dell'attuazione del piano il Ministro della giustizia è tenuto a presentare una relazione annuale alle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 11, comma 1, introduce nell'ordinamento il nuovo delitto di « deten-

zione di materiale con finalità di terrorismo », prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni per chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, armi da fuoco o altre armi; sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose; ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

La fattispecie penale di detenzione di materiale con finalità di terrorismo non si applica se la condotta integra gli estremi dei più gravi delitti di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale, che punisce le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, e all'articolo 270-*quinquies* del codice penale, che punisce l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

L'articolo 12 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, fatti salvi gli articoli 2, 6 e 8 per i quali sono previste specifiche disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in coerenza con i consolidati indirizzi definiti in sede internazionale e sovranazionale, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), disciplina l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita dalla comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313 definitivo, compresi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. La presente legge è altresì volta a favorire la deradicalizzazione e la promozione del disimpegno, nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa e nel rispetto dei principi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano nonché il recupero, sul piano dell'integrazione sociale, culturale e lavorativa, dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. Le finalità perseguite dalla presente legge non pregiudicano od ostacolano le misure e le azioni di contrasto e repressione di ogni forma di criminalità violenta né l'adozione o l'esecuzione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « radicalizzazione violenta », il fenomeno delle persone che abbracciano opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici, come definiti dal quadro normativo europeo;

b) per « radicalizzazione di matrice jihadista », il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rap-

porto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del *web* e dei *social network*.

Art. 2.

(Centro nazionale sulla radicalizzazione)

1. Al fine di promuovere e sviluppare le misure, gli interventi e i programmi di cui all'articolo 1, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD). Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il funzionamento del CRAD.

2. Il CRAD è composto da:

a) un rappresentante designato dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante designato dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna;

c) un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;

e) un rappresentante designato dal Ministero della giustizia;

f) un rappresentante designato dal Ministero della difesa;

g) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

h) un rappresentante designato dal Ministero dell'istruzione e del merito;

i) un rappresentante designato dal Ministero dell'università e della ricerca;

l) un rappresentante designato dal Ministero della salute;

m) un rappresentante designato dal Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015;

n) cinque rappresentanti da individuare tra qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni che siano attivi nella realizzazione in Italia di progetti e iniziative finalizzati, in coerenza con i principi della Costituzione, a promuovere l'integrazione culturale e sociale e la tolleranza religiosa.

3. Non possono essere nominati componenti del CRAD soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o essere sottoposti a procedimento penale per i reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, per il delitto di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale o comunque per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del medesimo codice;

b) essere sottoposti o comunque essere stati destinatari di misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

4. Ai componenti del CRAD non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Il CRAD predispone annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, il quale definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare per le finalità di cui all'articolo 1. Il Piano strategico nazionale è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124. Il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individua le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse nonché la quota dei fondi europei destinati al *Radicalisation Awareness Network* (RAN), da impiegare

nelle attività previste dal Piano strategico nazionale. Ai fini dell'istituzione di un apposito numero verde è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il CRAD, con il Piano strategico nazionale, promuove la condivisione dei principi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri principi fondamentali della Costituzione, il dialogo interreligioso e interculturale nonché il contrasto di ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone. Il CRAD segnala all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le pratiche di cui al primo periodo dei quali abbia avuto notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti.

7. Il CRAD, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di monitoraggio dei fenomeni di cui all'articolo 1 svolta dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle prefetture-uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione)

1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione sono istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2. I CCR presentano annualmente al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano.

2. Il CCR è presieduto dal prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni che siano attivi nella realizzazione di progetti e iniziative finalizzati, in coerenza con i principi della Costituzione, a promuovere l'integrazione culturale e sociale e la tolleranza religiosa in ambito regionale, delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai componenti del CCR non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Non possono essere nominati componenti del CCR soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o essere sottoposti a procedimento penale per i reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, per il delitto di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale o comunque per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-*ter* del medesimo codice;

b) essere sottoposti o comunque essere stati destinatari di misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

4. Il prefetto del capoluogo di regione, con proprio provvedimento, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del CCR, anche in relazione all'esigenza di assicurare un costante raccordo informativo con le altre prefetture-uffici territoriali del Governo della regione.

5. Il prefetto del capoluogo di regione adotta altresì tutte le iniziative volte a raccordare le attività finalizzate all'attuazione del Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica, in coerenza con quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

6. Il CCR segnala all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le pratiche di cui all'articolo 2, comma 4, primo periodo, dei quali abbia avuto notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti.

Art. 4.

(Controllo parlamentare)

1. Il COPASIR esercita le funzioni di controllo sull'attuazione della presente legge ed esprime il parere previsto dall'articolo 2, comma 4.

2. Il COPASIR, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, svolge attività conoscitiva sui fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita dall'articolo 1 della presente legge, compresi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il COPASIR svolge la propria attività anche attraverso l'audizione di soggetti istituzionali, componenti della magistratura e delle Forze di polizia, rettori e direttori di dipartimento di università, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, ministri di culto, guide religiose, operatori sociali ed esperti nonché attraverso l'esame di rapporti dagli stessi redatti e lo svolgimento di missioni.

3. Il COPASIR esamina altresì un rapporto sul funzionamento della rete *internet* che la Polizia postale e delle comunicazioni invia al COPASIR medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rapporto di cui al primo periodo, redatto anche in collaborazione con istituti specializzati che svolgono le relative attività a titolo gratuito, contiene elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nel *web* di idee estreme, tendenti al terrorismo violento, anche di matrice jihadista.

4. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 5.

(Relazioni alle Camere)

1. Il COPASIR, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, riferisce sull'attività svolta ai sensi della presente legge e formula proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

2. Il COPASIR può altresì trasmettere alle Camere, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette alle Camere e al COPASIR una relazione, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate e sui risultati ottenuti in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, compresi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Art. 6.

(Formazione specialistica)

1. Le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone o private della libertà personale e dei garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale possono prevedere, secondo modalità individuate dalle amministrazioni competenti, anche in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso utili a promuovere il disimpegno nonché a prevenire i fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, compresi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, attraverso l'individuazione dei comportamenti sintomatici o prodromici dei medesimi fenomeni.

2. Per le attività di formazione specialistica del personale delle Forze di polizia, di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, a favore del Ministero dell'interno. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 7.

(Interventi preventivi in ambito scolastico)

1. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 settembre 2014, n. 718, propone al Ministro dell'istruzione e del merito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'adozione di linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza approfondita della Costituzione, con particolare riferimento ai principi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo e il principio supremo della laicità dello Stato nonché a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. L'Osservatorio elabora le predette linee guida e definisce le azioni conseguenti, tenuto conto del Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e sono comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche. Esse sono periodicamente aggiornate, anche sulla base delle risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 3.

3. L'Osservatorio nazionale di cui al comma 1 svolge, con cadenza annuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche in attuazione delle linee guida di cui al comma 2, evidenziando, in particolare, gli eventuali

episodi di criticità riscontrati nel corso dell'anno e i risultati raggiunti.

4. Le reti tra istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative secondo linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il Piano nazionale di formazione dei docenti di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede anche l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale.

6. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione di cui all'articolo 1 nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

Art. 8.

(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate)

1. Al fine di finanziare progetti per la formazione universitaria e *post-universitaria* di figure professionali specializzate nella promozione del disimpegno nonché nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione, previsti e organizzati da accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia

ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per l'anno 2026, a favore del Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 9.

(Attività di comunicazione e informazione)

1. Al fine di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso nonché di promuovere il disimpegno e di contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 può prevedere progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere nonché l'eventuale adesione ad analoghe campagne promosse dalle istituzioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana, araba e nelle altre lingue utili per promuovere il disimpegno e per il contrasto della radicalizzazione di matrice jihadista, con modalità da definire sotto il profilo operativo nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 può promuovere attività di comunicazione svolte in collaborazione tra soggetti pubblici e privati nonché in sinergia tra i *media* nazionali, volte, in particolare, a diffondere la cultura del pluralismo e il dialogo interreligioso e interculturale, a promuovere il principio dell'eguaglianza di

genere e il contrasto delle discriminazioni di origine religiosa, tra cui l'islamofobia, in coerenza con quanto già previsto dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 10.

(Piano nazionale per la deradicalizzazione e il recupero di soggetti italiani o stranieri detenuti)

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, da emanare con cadenza annuale entro il 1° dicembre di ogni anno e, per il primo anno, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il CRAD e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del reinserimento sociale dei soggetti di cui al medesimo comma 1 e della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di cui all'articolo 1, sono individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica, attestate da istituti o enti di formazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito. Tra i criteri individuati ai sensi del primo periodo del presente comma deve essere pre-

visto che i soggetti di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per le finalità di cui al medesimo comma, non devono essere stati sottoposti a misura di prevenzione, non devono essere sottoposti a procedimento penale e non devono aver riportato, in Italia o all'estero, condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo ovvero a una pena anche di entità inferiore per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. L'ammissione negli istituti penitenziari dei medesimi soggetti deve essere motivata anche con la definizione degli obiettivi, dei contenuti, delle attività, delle modalità e dei tempi della loro partecipazione all'azione rieducativa.

Art. 11.

*(Detenzione di materiale con
finalità di terrorismo)*

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies del codice penale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte penalmente illecite.

Art. 12.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui agli

articoli 2, 6 e 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenti.

PAGINA BIANCA



19PDL0091190